

## **LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16**

### **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**

La presente legge intende fare fronte alle necessità di ricostruzione nei territori emiliani interessati dal sisma del maggio 2012, aumentando la qualità del patrimonio edilizio, migliorando la sicurezza sismica e l'efficienza energetica degli edifici.

L'obiettivo, infatti, che la legge persegue è di offrire ai Comuni strumenti flessibili, adeguati ad affrontare la ricostruzione in tempi il più possibile veloci. Il piano della ricostruzione è lo strumento che consente di affrontare le situazioni più complesse e prevedere, con tempi e modalità di approvazione straordinari, delocalizzazioni, eliminazioni di edifici incongrui, nuove dotazioni di servizi, riqualificazioni di luoghi pubblici.

Esaminando i punti salienti della legge troviamo, all'art. 7, l'individuazione delle Umi, ossia le Unità minime di intervento, per accelerare la ricostruzione negli aggregati edilizi dove sono indispensabili progettazioni e interventi unitari. Ciò significa che, anche quando nello stesso edificio sono presenti più unità immobiliari, ovviamente fortemente correlate le une alle altre, si possa presentare una progettazione unitaria con una unitaria richiesta di contributi, potendo così arrivare all'assegnazione dei lavori attraverso un unico tipo di intervento.

Con l'art. 8 viene istituito un apposito fondo di rotazione, al quale ricorrere per consentire ai Comuni di esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle proprietà inadempienti.

L'art. 9 si occupa degli interventi di riparazione e ripristino di edifici nel territorio rurale, contrastando così la dispersione urbanistica nel territorio rurale stesso.

L'art. 10 prevede la priorità per gli interventi sulle aree produttive, mediante una delibera del Consiglio comunale competente.

All'art. 11 si sottolinea l'esigenza di tutela del patrimonio vincolato ai sensi del Dlgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per cui ogni intervento deve essere disciplinato e sottoposto al parere della sovrintendenza.

Le tempistiche stabilite dalla legge prevedono 90 giorni per i Comuni per predisporre le Umi e 90 giorni per i cittadini per presentare i progetti; nel caso questo non accada si provvede con una ‘diffida’ di 30 giorni al termine della quale si procede con la definizione del progetto da parte del Comune stesso.

Come sopra anticipato, la sintesi generale della ricostruzione passa attraverso il Piano della ricostruzione (art. 13), cioè lo strumento urbanistico di natura operativa diretto a disciplinare gli interventi, su cui si dovrà esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento del piano, un organismo collegiale partecipato, denominato Comitato unitario per la ricostruzione (CUR), costituito in Regione a costo zero.

Infine, l’art. 17 prevede da parte della Giunta una costante attività di osservatorio e monitoraggio della ricostruzione senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.